

1.03 Generalità

Accreditati per compiti assistenziali

Stato al 1° gennaio 2021



In breve

Le disposizioni legali prevedono che, per il calcolo delle rendite, possano essere conteggiati anche accrediti per compiti assistenziali. Questi accrediti costituiscono dei supplementi al reddito dell'attività lucrativa utilizzato per il calcolo della rendita e devono consentire alle persone che hanno assistito parenti bisognosi di cure di ricevere una rendita più elevata. Non si tratta tuttavia di prestazioni in denaro versate direttamente agli aventi diritto. Le persone che hanno assistito parenti bisognosi di cure possono far valere accrediti per compiti assistenziali al più presto a partire dall'anno civile successivo al compimento dei 17 anni fino al massimo al 31 dicembre dell'anno civile precedente l'età di riferimento.

Diritto agli accrediti per compiti assistenziali

1 Chi ha diritto agli accrediti per compiti assistenziali?

Hanno diritto agli accrediti per compiti assistenziali le persone che si occupano di parenti bisognosi di cure che non vivono troppo distanti. Per parenti s'intendono i coniugi, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle, i nonni, i bisnonni, i nipoti, i suoceri e i figliastri nonché il partner che vive con l'assicurato nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni.

I parenti devono essere bisognosi di cure: tali sono le persone che percepiscono dall'AVS, dall'AI, dall'assicurazione contro gli infortuni o dall'assicurazione militare un assegno per grandi invalidi. L'assegno per grandi invalidi concesso ai minorenni bisognosi di cure è equiparato all'assegno per grandi invalidi.

Il diritto sussiste solo se la persona bisognosa di cure e quella che l'assiste vivono prevalentemente, cioè durante almeno 180 giorni all'anno, non troppo distanti l'una dall'altra. Questa condizione è adempiuta se la distanza fra le due persone non supera i 30 chilometri o l'ora di tragitto. Nel caso di partner l'assicurato deve vivere nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni.

2 È possibile conteggiare contemporaneamente accrediti per compiti assistenziali e accrediti per compiti educativi?

No. Per i periodi in cui sussiste contemporaneamente il diritto all'accredito per compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali. È tuttavia possibile, nel caso di un figlio bisognoso di cure,

assegnare prima accrediti per compiti educativi finché il figlio compie 16 anni e in seguito accrediti per compiti assistenziali.

Diritto spettante a diverse persone

3 L'accredito per compiti assistenziali viene diviso nel caso delle persone coniugate?

Sì. Per le persone coniugate l'accredito per compiti assistenziali è diviso per metà tra i coniugi durante gli anni di matrimonio. Si procede però a questa ripartizione solo se entrambi i coniugi sono assicurati all'AVS/AI. Se la moglie assiste i propri genitori bisognosi di cure in Svizzera e il marito lavora all'estero come frontaliero, l'accredito non è suddiviso. In questo caso la moglie riceve l'intero accredito.

4 L'accredito per compiti assistenziali viene diviso nel caso vi siano diverse persone che si occupano dell'assistenza?

Sì. Se diverse persone si occupano dell'assistenza, l'accredito per compiti assistenziali è diviso tra loro. Ad esempio, se due coniugi, insieme alla sorella nubile della moglie, si occupano della madre delle due donne, che necessita di cure e non vive troppo distante, ognuna di queste tre persone riceve un terzo dell'accredito.

Effetto dell'accredito per compiti assistenziali

5 Dove viene conteggiato l'accredito per compiti assistenziali?

Gli anni per cui si può assegnare un accredito per compiti assistenziali sono registrati nel conto individuale. L'importo esatto è determinato solo al momento del calcolo della rendita.

6 A quanto ammonta l'accredito per compiti assistenziali?

L'accredito per compiti assistenziali corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell'inizio del diritto alla rendita. La somma degli accrediti è divisa per la durata di contribuzione e poi aggiunta al reddito medio proveniente dall'attività lucrativa.

Per ogni anno civile si può assegnare al massimo un accredito intero. L'accredito per compiti assistenziali può aumentare la rendita tutt'al più fino al raggiungimento dell'importo massimo della stessa.

Richiesta annua

7 A chi bisogna inoltrare la domanda per l'accredito per compiti assistenziali?

L'accredito per compiti assistenziali deve essere richiesto ogni anno alla cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio. La richiesta annua è importante in quanto non è possibile verificare unicamente al momento del raggiungimento dell'età di riferimento se le condizioni poste per l'attribuzione di un tale accredito erano adempiute.

I moduli di richiesta sono disponibili presso le casse cantonali di compensazione e le loro agenzie o su Internet www.avs-ai.ch.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei casi singoli fanno stato esclusivamente le disposizioni di legge in vigore. Le casse di compensazione e le loro agenzie forniscono volentieri le informazioni desiderate. La lista completa delle casse di compensazione figura su internet all'indirizzo www.avs-ai.ch.

I termini relativi allo stato civile hanno anche il significato seguente:

- matrimonio: unione domestica registrata;
- divorzio: scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata;
- decesso del coniuge: decesso del partner registrato.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Ristampa ottobre 2022. Riproduzione parziale autorizzata sotto condizione dell'accordo scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 1.03/i. È anche disponibile su www.avs-ai.ch.

1.03-21/01-I